

-VIN



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di V.Inc.A.
n. 43 del 21/07/2025

OGGETTO: INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DELLA NECROMASSA FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO DA REALIZZARSI IN UNA PINETA IN LOC. “SANT’ANDREA” NEL COMUNE DI OTRANTO (LE). VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - LIVELLO I “FASE DI SCREENING”. PROPONENTE: SIG. MASCELLO ANTONIO

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 97, comma 4 lettera d) e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

Visto l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 6 del 13/02/2023, con cui è stato attribuito all’Ing. Moschettini Fernando l’incarico di dirigente *ad interim* del Servizio “Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica”;

Premesso:

- che con pec acquisite al prot. provinciale nn. 17553 e 17600 del 29/04/2025, nn. 22148 e 22149 del 28/05/2025 e n. 22508 del 30/05/2025 il sig. Mascello Antonio, per il tramite del tecnico incaricato Dott. Canoletta Gianluca inoltrava, ai fini della Valutazione di Incidenza ex DPR n. 357/97 e s.m.i., la documentazione inerente al progetto “Intervento di eliminazione della necromassa finalizzata alla riduzione del rischio di incendio boschivo in una pineta in loc. “Sant’Andrea” nel comune di Otranto (LE)”;
- che con nota prot. n. 22348 del 29/05/2025 il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce richiedeva il rilascio del “sentito” endoprocedimentale alla Valutazione di Incidenza per l’intervento in oggetto al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, così come previsto dalla D.G.R. n. 1515/2021;
- che con nota prot. n. 411521 del 18/07/2025 acquisita al prot. provinciale n. 30024 del 21/07/2025 il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia trasmetteva il “sentito” endoprocedimentale richiesto;
- che quanto nel complesso prodotto si compone della seguente documentazione:

- ✓ Istanza di Valutazione di Incidenza in marca da bollo
- ✓ Versamento oneri istruttorie
- ✓ Autocertificazione importo di progetto
- ✓ Delega comproprietari del terreno
- ✓ Visura catastale
- ✓ Autodichiarazione firmata dal tecnico Dott. Cannoletta Gianluca relativa al possesso delle competenze tecnico scientifiche
- ✓ Format Screening di V.Inc.A.
- ✓ Documentazione fotografica
- ✓ Ortofoto aree su cui intervenire per manutenzione pineta
- ✓ Estratto catastale
- ✓ Relazione tecnico-forestale
- ✓ Richiesta di taglio per Ispettorato provinciale
- ✓ TAV. A – Carta di uso del suolo
- ✓ TAV. B – Carta degli habitat
- ✓ File vettoriali (WGS 84 – fuso 33N) della localizzazione dell'intervento
- ✓ Dichiarazione attestazione del rispetto del Regolamento del SIC "Alimini"

che è stato acquisito il seguente parere:

- "Sentito" endoprocedimentale alla Valutazione di Incidenza Ambientale rilasciato Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia (prot. n. 411521 del 18/07/2025);

➤ che il Responsabile del procedimento riferisce quanto di seguito:

Informazioni contenute nel Format Screening di V.INC.A. sottoscritto dal professionista incaricato Dott. Cannoletta Gianluca.

Informazioni Generali

Il progetto denominato "Eliminazione della necromassa finalizzata alla riduzione del rischio di incendio boschivo da realizzarsi in una pineta", proponente Sig. Mascello Antonio:

- non ricade tra le tipologie di cui agli Allegati II, IIbis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- non è finanziato con risorse pubbliche;
- non è un'opera pubblica;
- rientra nella tipologia "Attività forestali";
- è localizzato nel comune di Otranto, loc. "S. Andrea Marina di Melendugno", foglio 1 p.lle 12, 48, 52, 94, 201, 748, 749;
- interessa il contesto localizzativo di "Aree naturali";
- interessa il Sito natura 2000 ZSC cod. IT9150011 "Laghi Alimini";
- è stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito Natura 2000 (atto consultato: piano di gestione del Parco e regolamenti vigenti sui SIC);
- non interessa aree naturali protette nazionali o regionali.

Il proponente, inoltre, dichiara che:

- tra il sito Natura 200 indicato e l'area interessata dall'intervento non sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica
- non si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati e si richiede l'avvio di screening specifico;
- il progetto è stato elaborato ed è conforme al rispetto della Condizione d'Obbligo;
- non è prevista la trasformazione del suolo;
- non sono previsti movimenti terra/sbancamenti/scavi;
- non verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali;

- sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio (eliminazione necromassa)
- non è necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area ;
- non è previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale;
- è previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali (eliminazione necromassa in una pineta);
- la proposta è conforme alla normativa regionale e/o nazionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione);
- non sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali;
- la proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione;
- non sono previsti interventi di controllo/immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva;
- per quanto riguarda i mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento saranno impiegate motoseghe silenziate per il depezzamento dei tronchi a terra e della ramaglia, una terna gommata per il carico del materiale da esboscare e un camioncino a cassone ribaltabile per il trasporto del materiale legnoso prodotto. Verranno impiegate solo ed esclusivamente le stradine forestali esistenti);
- la proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti e la proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale di settore (motoseghe, terna e camioncino di piccole dimensioni);
- l'intervento non si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni;
- la medesima tipologia di proposta non ha già ottenuto in passato parere positivo di V.inc.A:

Descrizione dell'intervento

Si rimanda a quanto riportato nell'elaborato "Relazione tecnico-forestale" a firma del tecnico incaricato Dott. Cannoletta Gianluca, all'interno della quale si riporta che il progetto consiste nell'eliminazione della necromassa all'interno della Pineta di S. Andrea, danneggiata da una tromba d'aria di eccezionale vigore, occorsa nell'Agosto del 2023.

In particolare, i suddetto elaborato si legge quanto segue:

"Tale intervento, si rende estremamente urgente e della massima importanza ai fini della riduzione del rischio d'incendio boschivo.

La superficie boscata oggetto d'intervento e di proprietà degli eredi del sig. Mascello Antonio, è situata a Sud del Comune di Otranto (LE). Essa è caratterizzata da un rimboschimento artificiale a Pino d'Aleppo (Pinus Halepensis) effettuato negli anni 50 con forte presenza di Pino Domestico e sottobosco rado con eccessivo strato di necromassa.

L'area dista circa 400 m dal centro abitato di S. Andrea sulla SP 366 Otranto - Torre dell'Orso, ed è raggiungibile tramite una piccola stradina sterrata che si innesta direttamente alla strada provinciale su menzionata.

L'intera superficie boscata è composta da n. 7 particelle costituenti un unico corpo fondiario di forma poligonale di superficie catastale complessiva pari a 15.88.00 ha.

[...]

Il popolamento oggetto d'intervento, presenta una componente arborea sul piano dominante e codominante costituita interamente da Pino d'Aleppo (Pinus Halepensis.) ed una componente arbustiva ed arborescente sul piano dominato costituita da radi elementi tipici della macchia mediterranea come Pistacia lentiscus L., Phillyrea latifolia L.

Dal punto di vista strettamente selvicolturale, la componente arborea del bosco oggetto d'intervento è caratterizzata da una fustaia coetanea la cui altezza media si aggira intorno ai 8/10 m mentre la componente arbustiva, ove presente, si attesta attorno ai 1,00-1,5 m.

Il grado di copertura si può definire colmo, riferendosi alle indicazioni date da Assmann (1961) ci troviamo di fronte ad una condizione di densità massima nelle quali le piante fanno fatica a vegetare, troppo vicine le une alle altre, si ostacolano nella crescita, sia per una mancanza di spazio aereo e quindi di irraggiamento, sia per la concorrenza radicale che in un popolamento coetaneo è sempre molto spinta.

INTERVENTO SELVICOLTURALE

GOVERNO E TRATTAMENTO ATTUALE DEL POPOLAMENTO ARBOREO

Dall'analisi selvicolturale, si evidenzia una coetaneità accentuata e struttura monostratificata, espressione di un rimboschimento artificiale risalente agli anni 40/50.

La compagine boschiva governata a fustaia, rivela uno stato di grave pericolosità, dovuto ad un evento atmosferico di eccezionale violenza, verificatosi nell'Agosto del 2023, che ha causato numerosi ribaltamenti, rotture e piegamenti di alberi e che quindi, ha prodotto grandi quantità di necromassa con aumento del pericolo di innesco di incendio e propagazione di incendio bo-schivo.

Attualmente il piano dominante del bosco è rappresentato dal Pino d'Aleppo con una densità di circa 350/400 piante ad ha.

Nel sottobosco a macchia mediterranea, la specie più rappresentata è il Lentisco accompagnata da Phillyrea latifolia. Sono inoltre presenti numerosi elementi di Leccio, in ottime condizioni di sviluppo.

L'accesso all'area d'intervento, è consentito agevolmente da una serie di stradine interne che si innestano direttamente sulle vie comunali adiacenti asfaltate e perfettamente carrabili e percorribili.

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO SELVICOLTURALE NELLA PINETA A PINO D'ALEPPO

Lo studio realizzato, ha come finalità il rilevamento dei dati dendrometrici e selvicolturali di una Pineta artificiale a Pinus Halepensis originata da un rimboschimento effettuato presumibilmente negli anni 40/50.

Il presente studio quindi, permette d'inquadrare le attuali caratteristiche del bosco al fine di poter programmare una sistemazione selvicolturale tramite l'eliminazione di tutti gli elementi adulti di Pinus Halepensis ribaltati, caduti, e rotti, che porti ad una evoluzione strutturale e ad una sensibile riduzione del rischio d'incendio.

La tipologia selvicolturale, che attualmente identifica il popolamento in esame, determina un quadro estremamente pericoloso per gli incendi boschivi oltre che una irreversibile dinamica involutiva.

La compagine boschiva oggetto dell'intervento di miglioramento, sarà interessata solo ed esclusivamente dall'eliminazione di tutte le piante ribaltate, spezzate e cadute al suolo nonché, di quelle secche in piedi.

Tutto il materiale prodotto da tali operazioni verrà cippato in loco per limitare la diffusione delle fiamme nel caso di un eventuale incendio estivo oltre ad impedire la pullulazione di insetti xilofagi e funghi patogeni.

La superficie oggetto d'intervento, da una misurazione in loco tramite GPS e riscontro con foto satellitari, risulta pari a mq 5000. All'interno di queste 5 sotto-superfici, da una valutazione em-pirica riferita al popolamento in piedi limitrofo, si è potuto stimare la presenza di circa 183 piante del diametro medio di circa 30 cm ed altezza media pari a mt 15.

POPOLAMENTO ARBOREO RIFERITO AL PINO D'ALEPPO SU 5000MQ					
Valore centrale classe diam. (cm)	(cm) diametro	N° piante cadute o spezzate da eliminare	G (mq) Area Basimetrica	Hm per Classe Diam. (m)	Volume cilindrometrico al taglio x classe diametrica (m³)
30	20	15	0.471	10	4.71
	25	55	2.700	11	29.70
	30	40	2.827	13	36.76
	35	38	3.656	15	54.84
	40	35	4.398	15	65.97
		183	14		15

Come si evince dalla tabella sopra riportata, il volume dendrometrico si aggira approssimativa-mente intorno ai 210,79 mc.

Statisticamente, il peso di un quintale di legname fresco di Pino d'Aleppo, è pari a 8 q.li/mc. Trattandosi di legname che si può tranquillamente definire secco, il peso, a causa della perdita di acqua nei tessuti, è sensibilmente diminuito per cui, è verosimile attribuire un peso attorno ai 6,5 q.li/mc.

Con la bonifica della necromassa, quindi, si produrranno circa 1370 q.li di legname.

CONCLUSIONI

Per tutte le operazioni selvicolturali previste all'interno della Pineta, verranno rispettate tutte le prescrizioni dettate dalla DGR n 262 del 08/03/2016 "MISURE DI CONSERVAZIONE PER I SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA PRESENTI IN PUGLIA APPARTENENTI ALLA REGIONE BIOGEOGRAFICA MEDITERRANEA emanate, tramite l'allegato 1, dalla REGIONE PUGLIA – SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITA'.

Nello specifico, verranno osservate le seguenti indicazioni tecnico-operative:

I: I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.

Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero certificati dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiazze

prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante.

2: Obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti. Sono fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, nonché gli interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti (es. mal dell'inchiostro del castagno, grafiosi dell'olmo, agenti di marciume radicale del pino ecc.), da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.

Tutto il materiale prodotto da tali operazioni verrà cippato in loco per limitare la diffusione delle fiamme nel caso di un eventuale incendio estivo oltre ad impedire la pullulazione di insetti xilofagi e funghi patogeni.

Alla luce di quello fin qui esposto, si può affermare, senza timore di smentita che, l'intervento proposto riguardo la Pineta che il popolamento di acacie, dal punto di vista della vincolistica esistente, risulta perfettamente compatibile. Dal punto di vista prettamente forestale invece, risulta fortemente auspicabile in relazione alla messa in sicurezza dagli incendi boschivi, vista la grande presenza di frutitori nel periodo estivo".

Cronoprogramma

L'intervento selvicolturale, vista la tipologia, si porrà in essere solo nei periodi consentiti dalla normativa sui SIC che escludono l'intervallo temporale dal 15 marzo al 15 luglio.

Descrizione del sito di intervento

L'intervento è localizzato all'interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC di cui al DM 21 marzo 2018) cod. IT9150011 "Alimini".

Di seguito si riporta la scheda Bioitaly del SIC, oggi ZSC, che ne riassume gli elementi distintivi salienti:

DENOMINAZIONE: **LAGHI ALIMINI**

DATI GENERALI

Classificazione:	Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)
Codice:	IT9150011
Data compilazione schede:	06/1995
Data proposta SIC:	06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000)
Estensione:	ha 1044
Altezza minima:	m 0
Altezza massima:	m 49
Regione biogeografica:	Mediterranea
Provincia:	Lecce
Comune/i:	Otranto
Comunita' Montane:	
Riferimenti cartografici:	IGM 1:50.000 fogli 513-527.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Pascoli inondatai mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	•	2%
Vegetazione annua delle linee di deposito marine		1%
Steppe salate (<i>Limonetalia</i>) (*)		5%
Perticaia costiera di ginepri (<i>Juniperus</i> spp.) (*)		3%
Lagune (*)		8%
Laghi eutrofici con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>		5%
Foreste dunali di <i>Pinus pinea</i> , <i>Pinus pinaster</i> , <i>Pinus halepensis</i> (*)		10%
Erbari di posidonie (*)		40%
Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (<i>Molinio-Holoschoenion</i>)		5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi:

Uccelli:	I laghi Alimini sono costituiti da due bacini: Alimini Grande ed Alimini fontanelle. Alimini Grande rappresenta un ambiente lagunare originatosi per chiusura di una antica insenatura, mentre Fontanelle e' un vero e proprio laghetto alimentato da polle sorgive sotterranee. La presenza dei "laghi" contribuisce a creare un microclima caldo-umido. Sono presenti pregevoli lembi di macchia mediterranea con <i>Quercus calliprinos</i> ed <i>Erica manipuliflora</i> . Stagni costieri retrodunali di grande interesse naturalistico circondati da vegetazione alofila definita habitat prioritario. Importantissima area di sosta e svernamento per l'avifauna acquatica e migratoria in generale.
Rettili e anfibi:	• HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
Pesci:	• <i>Aphanius fasciatus</i>
Invertebrati:	•

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II

VULNERABILITA':

L'ecosistema di Fontanelle e' ad elevata fragilita'. Cause di degrado: prelievo idrico da Fontanelle; eutrofizzazione e interrimento accelerato a causa della coltivazione delle pendici a contatto con il corpo idrico; pericolo di nuovi insediamenti turistici; caccia e incendi.

(*) **Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE:** habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'.

Secondo il relativo formulario standard (si veda il recente aggiornamento dei Formulari Standard in allegato alla DGR n. 218 del 25/02/2020), al quale si rimanda per gli approfondimenti inerenti alle specie di cui agli Allegati delle Direttive "Habitat" e "Uccelli", il predetto sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:

- 1120* Praterie di Posidonie (Posidonium Oceanicae)*
- 1150* Lagune costiere*
- 1170 Scogliere*
- 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine*
- 1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)*
- 2110 Dune mobili embrionali*
- 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)*
- 2250* Dune costiere con Juniperus spp*
- 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia*
- 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*
- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition*
- 7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae*
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico*
- 91B0 Frassineti termofili a Fraxinus Angustifolia*

Dalla consultazione congiunta dei file vettoriali prodotti e dagli strati informativi allegati alla D.G.R. n. 2442/2018 si evidenzia che l'area interessata dall'intervento risulta interessata da habitat prioritario di interesse comunitario cod. 2270*- *Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*.

Le principali caratteristiche ecologiche di tale habitat, desunte dai contenuti del Regolamento Regionale n. 6 del 10/05/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" e s.m.i., sono riportate di seguito:

2270- Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.* Fustaia retrodunale a prevalenza di *Pinus halepensis* (Mill) con sporadica presenza areale di *Pinus pinea* (L.) e puntuale di *Pinus pinaster* (Ait.). Le formazioni boschive di questo habitat sono prevalentemente di origine artificiale. I popolamenti presentano ampi tratti a densità colma per effetto dell'abbandono colturale intervenuto negli ultimi decenni. Nei casi in cui la copertura del piano dominante si presenti più rada si assiste all'affermarsi di fenomeni di successione secondaria con vegetazione arbustiva ed arborea assimilabile alle

formazioni della classe *Quercetalia ilicis* o dell'ordine *Orno-Quercion ilicis* nel caso di condizioni stazionali favorevoli (es. affioramenti della falda acquifera)

Si richiamano gli obiettivi di conservazione riportati nel *Piano di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della RETE NATURA 2000 della provincia di Lecce non compresi in area parco* approvato con D.G.R. n. 1401 del 08/06/2010, come modificata dalla D.G.R. n. 1871 del 06/08/2010, valevoli per i "SIC caratterizzati da zone umide", quale è il SIC, oggi ZSC, "Alimini" cod. IT9150011:

- Minimizzare i fattori di pressione e disturbo sugli ecosistemi al fine di ridurre i fenomeni di degrado e rarefazione degli habitat;

e gli obiettivi di conservazione valevoli per tutti i SIC riportati nel suddetto Piano di Gestione:

- ✓ Ridurre le cause di disturbo e pressione su specie ed habitat di interesse comunitario causati da una fruizione casuale e disordinata dei siti;
- ✓ Sviluppate attività economiche ed in particolare turistiche ad elevata compatibilità.

Si richiama, altresì, il Regolamento del SIC Alimini (IT9150011) che, come riportato all'art.1, contiene prescrizioni dirette a garantire, sull'intera area del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Alimini", il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC e se ne riportano, in particolare, i seguenti articoli:

- articolo 10 (Tutela della fauna) co.1 Nel territorio del SIC non è consentito: a) disturbare, catturare o uccidere esemplari di specie faunistiche elencate negli II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e nella lista rossa regionale, in ogni fase del loro ciclo biologico; b) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente di Gestione; co.4 Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario; co. 5 Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche; co. 8 Non sono consentiti interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea all'interno delle zone umide o delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna 1 marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'Ente di Gestione; co. 9 Non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare muretti a secco, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente Gestore;

- articolo 11 (Tutela della flora) co.1 Le specie vegetali protette, in ogni fase del loro ciclo biologico, presenti nel SIC sono quelle elencate negli II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e nella lista rossa regionale. co.2 Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere raccolte, danneggiate, estirpate o distrutte. co.3 La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta. co.4 Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003. co.5 I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi, ecc. co.7 Sono escluse dai divieti di cui al comma 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati. E' consentito utilizzare esclusivamente specie ornamentali appartenenti a famiglie differenti da quelle presenti nel territorio.

- articolo 12 (Tutela degli habitat) co.1 All'interno del SIC non è consentito: a) convertire le superfici destinate a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE, salvo che per motivi di sicurezza pubblica e previo parere dell'Ente di Gestione. b) effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale. c) tagliare e danneggiare la vegetazione arbustiva e arborea, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione di Incidenza, per comprovati motivi; d) utilizzare diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori); co.2 L'Ente di Gestione può incentivare o sospendere il pascolo negli habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali.

- articolo 22 (Gestione Forestale) co.1 Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone; co.2 Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo, e laddove

necessario sempre al di fuori del periodo di nidificazione delle specie di avifauna di cui alla scheda Natura 2000 del sito SIC; co.3 L'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco; co.4 Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 5 ettari. L'estensione della tagliata è determinata sommando all'area di taglio le superfici di bosco contigue: a) che siano state oggetto di taglio nelle 3 stagioni silvane precedenti, nel caso dei cedui; b) che siano state oggetto di taglio nelle 5 stagioni silvane, nel caso delle fustaie; c) che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa di incendi o di altre cause naturali o antropiche. Sono ammesse tagliate contigue oltre i limiti imposti dal presente comma, e comunque non superiori ai 20 ha, previo parere positivo della Valutazione di Incidenza (Art. 22, comma 16). La continuità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza; co.5 Ai fini dell'applicazione del comma 4, per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti; co. 6 La pratica della martellata non è ammessa nel SIC. Le piante da rilasciare negli interventi di utilizzo o di miglioramento boschivo devono essere individuate con un anello di vernice rossa indelebile, tracciato a circa 1,30 metri dal suolo; le piante devono essere inoltre numerate progressivamente sul fusto. Per esse deve essere predisposto un piedilista di cavallettamento in cui sia indicato il diametro a 1,30 metri dal suolo, il numero progressivo e la specie. Nelle fustaie le piante da abbattere possono essere individuate anche con apparecchiature satellitari di posizionamento geografico; co.7 I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi pubblici e devono essere cippati in loco; co.8 Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Durante le utilizzazioni devono essere altresì prese misure di conservazione per specie arbustive ed arboree del sottobosco; co.9 Nei boschi pubblici soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno 10 esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti ed interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, da eseguirsi previo parere dell'Ente di Gestione; co.10 Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi; co.11 Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 5.000 metri quadri, per le fustaie, e a 1.000 metri quadri, per i cedui semplici o composti; co.12 Nelle aree del SIC di nidificazione di specie di interesse comunitario non sono consentiti tagli selvicolturali, salvo che siano effettuati con metodologie tali da non arrecare disturbo o danno alla riproduzione delle specie medesime; co.13 Nella realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco: a tal fine saranno da seguire le indicazioni provenienti dal regolamento regionale forestale e da eventuali piani di assestamento forestale e/o piani antincendio boschivi; co.14 L'Ente Gestore deve dotarsi di un Piano di Gestione Forestale e/o Piano di Assestamento Forestale; co.15 Gli interventi di utilizzazione sono da sottoporre a Valutazione di Incidenza Ambientale, quando non rientrano in un Piano di Gestione Forestale e/o Piano di Assestamento Forestale. In assenza di questi ultimi o fino alla loro adozione gli interventi sono comunque da sottoporre a Valutazione di Incidenza Ambientale; co.16 Il Piano di Gestione Forestale e/o Piano di Assestamento Forestale devono altresì individuare "isole di biodiversità" lasciate alla loro evoluzione naturale. Le isole di biodiversità sono superfici pari a circa il 5% della superficie sottoposta a taglio, anche suddivise in più aree. Inoltre il Piano di Gestione Forestale e/o Piano di Assestamento Forestale deve: - prevedere specifiche misure per limitare le attività forestali attorno a nidi o aree di riproduzione di specie importanti (es. uccelli rapaci) qualora siano stati individuati dagli specifici piani di monitoraggio e/o dall'attività di sorveglianza dell'Ente Gestore. - prevedere specifiche misure per limitare la rimozione di alberi morti o deperienti. - prevedere specifiche misure per allungare il turno di taglio. - prevedere specifiche misure per limitare o vietare, nel caso, la rimozione di alberi con cavità. - prevedere specifiche misure per la rimozione e/o progettazione di interventi di imboschimento con specie alloctone altamente infiammabili (pini e eucalipti) e loro sostituzione con essenze autoctone più resistenti agli incendi (querce, carrubi, ecc.). - prevedere specifiche misure per il diradamento di rimboschimenti eccessivamente fitti, in particolare nel caso delle pinete. - prevedere specifiche misure per l'installazione di cassette nido utilizzabili dai predatori (es. passeriformi, pipistrelli) di parassiti forestali. - prevedere specifiche misure per incentivazione del pascolo estensivo nelle aree forestali o in evoluzione verso il bosco a forte rischio di incendi per ridurre la biomassa incendiabile.

Si richiamano, inoltre, gli obiettivi di conservazione per la ZSC "Alimini" (cod. IT9150011), di cui all'Allegato 1 del R.R. n. 12/2017:

- Regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa, con particolare riferimento agli ancoraggi e allo strascico per la conservazione degli habitat (1120*, 1170 e 8330) e delle specie marine di interesse comunitario;
- Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali;
- Promuovere l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei fenomeni di erosione costiera su spiagge, cordoni dunali;
- Limitare il prelievo idrico non autorizzato attraverso canalizzazioni;
- Limitare lo sviluppo di attività agricole a contatto con il corpo idrico;
- Controllare la diffusione delle specie alloctone, anche marine.

Si richiamano, altresì, le Misure di Conservazione Trasversali - 3. Gestione Forestale di tipo "Regolamentare" pertinenti rispetto all'intervento di che trattasi, così come riportate nel R.R. n. 6/2016 e s.m.i.:

- ✓ L'impiego di mezzi meccanici a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.
- ✓ I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero certificati dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante.
- ✓ Obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelli con diametro maggiore a petto d'uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti. Sono fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, nonché gli interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti (es. mal dell'inchiostro del castagno, grafiosi dell'olmo, agenti di marciume radicale del pino ecc.), da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.
- ✓ I viali tagliafuoco devono essere di "tipo verde attivo". L'eventuale asportazione di biomassa legnosa è rimandata al Piano Antincendi Boschivi di ciascun comprensorio boschivo.
- ✓ Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale negli habitat: 2270*, 9180*, 91AA*, 91F0, 91L0, 9210*, 92A0, 92D0
- ✓ Nella realizzazione di piste forestali deve essere evitata la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno.
- ✓ Gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività dovuta a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga concessa dall'Ente Gestore, da richiedere entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e comunque, limitata all'esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali. Tali termini possono essere modificati per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna.

Si richiama, altresì, la L.R. n. 38/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" ai commi 3 e 4 dell'art. 3, che avuto riguardo agli obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati, prevede quanto segue: co.3 E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della estione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali paraifuoco; co.4 I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lun o la fascia

perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

Si richiamano, infine, le Misure di Conservazione relative all'habitat interessato dall'intervento cod. 2270*-*Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster*, così come riportate nel R.R. n. 6/2016 e s.m.i:

Effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con moderata percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva del popolamento esistente. I diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante

In seguito ad interventi di taglio o in aree con minore copertura vegetale, favorire la diffusione di specie arboree e arbustive spontanee autoctone con semina o messa a dimora di plantule che derivino da materiale di propagazione raccolto nel sito stesso

Preservare i processi di rinaturalizzazione o di affermazione della vegetazione spontanea in aree con particolari caratteristiche stazionali (aree umide, affioramenti, aree vallive intradunali)

Preservare la fitocenosi erbacea per favorire la biodiversità vegetale ed animale e mitigare la diffusione delle specie nitrofile e competitive che tendono a sostituire la vegetazione potenziale dell'area

Realizzare aree dimostrative/sperimentali permanenti per l'applicazione di modelli selvicolturali a diversa finalità ed intensità

Individuare aree forestali di elevato valore naturalistico da destinare alla libera evoluzione

Incentivare, nelle aree aperte e in prossimità dei viali parafuoco, la presenza di vegetazione arbustiva a maggiore contenuto idrico e meno infiammabile rispetto alle specie presenti al fine di favorire il rallentamento del fronte di fiamma. È necessario creare soluzioni di continuità della biomassa vegetale in senso verticale e orizzontale per la riduzione della probabilità del passaggio del fuoco dalla chioma dello strato arbustivo a quello arboreo

Promuovere e incentivare le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi, avviando percorsi di cooperazione tra Amministrazioni e associazioni (es. volontariato, ambientaliste ecc) per la formazione di personale specializzato e l'attivazione di iniziative di prevenzione e lotta degli incendi boschivi

Monitoraggio dell'erosione costiera, al fine di conoscere la velocità di erosione dei sistemi dunali e di prevedere gli effetti sulla conservazione dell'habitat

Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul rischio incendi imputabile all'inadeguata pratica dell'abbruciamento delle stoppie sui terreni agricoli contigui all'habitat

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) le aree di intervento sono interessate, in particolare, dalla presenza delle seguenti componenti:

Componenti idrologiche:

- BP – Territori Costieri
- UCP – Vincolo idrogeologico

Componenti botanico vegetazionali:

- BP – Boschi

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:

- UCP – Siti di rilevanza naturalistica

Componenti culturali e insediative:

- BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Ciò premesso, **visti:**

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8/09/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche;
- la Legge Regionale n.11 del 12/04/2001, “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale” e ss.mm.ii., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 “*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007*”;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 10/05/2016 “*Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1362 del 31/08/2018 “*Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n. 92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006*”;
- le “*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” Art. 6, paragrafi 3 e 4*”, adottate con Intesa del 28/11/2019 tra Governo, Regioni e Province autonome (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2019);
la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive*”;
- la L.R. n. 26 del 07/11/2022 “*Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*”.

Preso atto dei seguenti parere:

- ✓ “Sentito” endoprocedimentale alla Valutazione di Incidenza Ambientale rilasciato Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia (prot. n. 411521 del 18/07/2025);

Considerato che:

- l’intervento è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario, al contrario dovrebbe favorire i processi di rinaturalizzazione e accelerare il recupero naturale dell’ecosistema danneggiato, oltre che prevenire il rischio di ulteriori incendi;
- il ripristino della viabilità forestale è condizione fondamentale per l’accessibilità delle aree da parte dei mezzi di soccorso ed antincendio in caso di necessità;

Ritenuto, altresì, che:

- sulla scorta della documentazione in atti, l’intervento in questione, ancorchè non direttamente connesso alla gestione e conservazione della ZSC cod. IT9150011 “Alimini”, non è in contrasto né con gli Obiettivi di Conservazione, né con le Misure di Conservazione degli habitat e delle specie presenti o potenzialmente presenti nelle aree contermini a quelle di intervento;
- non sia necessario, sulla base di quanto sopra riportato, sottoporre gli interventi in progetto al livello II – fase di valutazione appropriata della Valutazione di Incidenza Ambientale;

avuto riguardo degli Obiettivi di Conservazione della ZSC “Alimini” (cod. IT9150011) e della tipologia di intervento in rapporto al contesto del sito Rete Natura 2000 e in assenza di effetti di cumulo con altri progetti noti all’Ufficio, è possibile escludere il verificarsi di incidenze significative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione dell’intervento stesso.

Atteso che la procedura di screening di incidenza nei casi previsti *ex lege* (nazionale, regionale, provinciale, etc) è prevalentemente un *endoprocedimento* all’interno di un procedimento autorizzativo mirato al rilascio del titolo abilitativo finale a cura dell’Autorità competente e che pertanto, seppur vincolante, il parere di screening non si configura, da un punto di vista amministrativo, come una vera e propria autorizzazione a sé stante.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di *screening* di incidenza,

si ritiene che il progetto in esame, ancorché non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC “Alimini” (cod. IT9150011) **non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione** precedentemente richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di Valutazione Appropriata (Livello II), esprimendo

Parere favorevole

all’istanza relativa a **“Intervento di eliminazione della necromassa finalizzata alla riduzione del rischio di incendio boschivo da realizzarsi in una pineta in loc. “Sant’Andrea” nel comune di Otranto (LE)”**, proponente sig. Mascello Antonio.

Il presente provvedimento è riferito alla sola valutazione di incidenza e non esclude e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti relativamente ai vincoli sussistenti nelle aree di intervento. Restano pertanto salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni e modificazioni relative al progetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili. Ha inoltre carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi.

La presente Valutazione di Incidenza Ambientale ha efficacia dalla data del provvedimento e rimane valida fino alla conclusione degli interventi di che trattasi, nel rispetto puntuale delle indicazioni progettuali riportate in premessa e ferma restando l’interruzione dei lavori dal 15 marzo al 15 luglio, al fine di evitare interferenze con il periodo di riproduzione delle specie avifaunistiche di interesse conservazionistico.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare la data di inizio lavori alle Autorità di vigilanza e sorveglianza competenti.

Le azioni di sorveglianza connesse con l’applicazione del regolamento di cui al DPR n. 357/1997 e successive modifiche sono demandate al Gruppo Carabinieri Forestale Lecce.

La presente valutazione d’incidenza è pubblicata, ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente. Essa è notificata a:

- ✓ SIG. MASCELLO ANTONIO
c/o tecnico incaricato Dott. Cannoletta Gianluca
(g.cannoletta@epap.conafpec.it)
e trasmessa, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, ai seguenti soggetti:
- ✓ COMUNE DI OTRANTO – UFFICIO TECNICO
(protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it;
ambiente.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it)
- ✓ REGIONE PUGLIA - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
(sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it)
REGIONE PUGLIA - SERVIZIO FORESTE -Sezione Provinciale di Lecce
(servizio.foreste.le.regione@pec.rupar.puglia.it)
- ✓ REGIONE PUGLIA - SEZIONE VIGILANZA AMBIENTALE
(sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it)
- ✓ REGIONE PUGLIA - SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
(ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it)
- ✓ ARMA DEI CARABINIERI – COMANDO REGIONALE TUTELA FORESTALE,
AMBIENTALE ED AGROALIMENTARE
(fle43453@pec.carabinieri.it)
- ✓ CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI
(cp-gallipoli@pec.mit.gov.it)
- ✓ CAPITANERIA DI PORTO DI OTRANTO
(cp-otranto@pec.mit.gov.it)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Dare atto, ai sensi del vigente PIAO-sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, il relazione all'adozione del presente provvedimento.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cillo Fabiana.

SERVIZIO SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA
IL DIRIGENTE
Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.